



# LE CRITICITA' RISCONTRATE DAL GESTORE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

*IV GIORNATA del 10 Giugno 2019. Corso di Perfezionamento sul Nuovo  
Codice della Crisi e dell'Insolvenza.  
Maggio – Giugno - Luglio 2019*

*Dott. Gian Marco Boccanera  
Dottore Commercialista e Gestore della Crisi*





## ❖ **NORMATIVA di RIFERIMENTO:**

**Legge n. 3 del 27.01.2012**, come modificata dal D.L. n.179 del 18.10.2012, convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012, ed attualmente vigente. In attesa di piena entrata in vigore della Riforma portata dal **nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza** (Dlgs in attuazione d/Legge Delega n.155 del 19.10.2017, Riforma «Rordorf») come disciplinato dal recente **D.Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019**, pubblicato in G.U. del 14 febbraio 2019 n. 38 che è entrato in vigore in modo differenziato il **16 marzo 2019** (*in minima parte*) e che entrerà definitivamente in vigore il **15 agosto 2020** (*in maggior parte*).




## ❖ **FINALITA'** della attuale normativa:

Agevolare la composizione NEGOZIALE e assistita della Crisi (*Accordo con creditori*), oppure agevolare la composizione GIURISDIZIONALE della Crisi in presenza di situazioni di meritevole tutela (*Piano del Consumatore*) o in caso residuale di devoluzione di tutti i beni (*Liquidazione del Patrimonio*).



## ❖ SOSTITUZIONE IN CORSA DELLA NORMATIVA

**Fino al 15 agosto 2020** tutte le Crisi da Sovraindebitamento, compreso l'accordo con i Creditori, saranno disciplinate dalla **Legge 3/2012**, successivamente saranno disciplinate dal **Nuovo Codice d/Crisi e d/Insolvenza Dlgs 14/2019 (391 artt.)**





## ❖ CRITICITA' RISCONTRATE SUL CAMPO DAL GESTORE d/CRISI: (1 di 2)

- 1) **STABILIRE** una soglia accettabile di offerta ai creditori e **NON aderire alla strategia del miglioramento della proposta «step-a-step»** (allungamento procedura, moltiplicazione delle attività del gestore, inefficienze di sistema, etc.)
- 2) **RISPETTARE** la «**par condicio creditorum**» e le cause legittime di **prelazione** ai sensi dell' art. 2741 cod.civ. ovvero: privilegi, pegno ed ipoteche sui beni del debitore (la cui violazione è causa di frequenti bocciature da parte del GD);
- 3) **VERIFICARE** attentamente i **PRECURSORI** al deposito della domanda di composizione della crisi, quindi l'effettiva esistenza dei **REQUISITI** previsti dagli artt. 7,8 e 9 Legge 3/2012 (no a sovraindebitati «stunt-man» spericolati);
- 4) **CONSIDERARE** che i creditori muniti di privilegio, pegno o di ipoteca possono essere soddisfatti **NON INTEGRALMENTE** se il Gestore della Crisi attesta la convenienza di tale modalità di soddisfazione rispetto all'alternativa della liq.ne del patrimonio (Relazione Particolareggiata dei Gestori d/Crisi è strategia determinante).



## ❖ CRITICITA' RISCONTRATE SUL CAMPO DAL GESTORE: (2 di 2)

**5) AGEVOLARE, laddove possibile e dove la fattispecie lo richiede, l'INTERVENTO DI TERZI sovventori** (familiari, parenti, conoscenti, etc.) per svincolarsi dalle cause legittime di prelazione, vincolanti solo per i **BENI DEL DEBITORE**, e non anche per i **BENI DI TERZI** finanziatori (= tipicamente denaro in sovvenzione).

- Art 2740 c.c. (Responsabilità Patrimoniale): «Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni **con tutti i SUOI beni** presenti e futuri.  
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla Legge».
- Art. 2741 c.c. (Concorse dei Creditori e Cause di Prelazione): «I creditori hanno uguale diritto ad essere soddisfatti **SUI BENI DEL DEBITORE**, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche».

**CONSEGUENZA =>** con il denaro ricevuto in sovvenzione, che rappresenta **BENE NON PROPRIO** del Sovraindebitato, bensì **BENE DI TERZI** Finanziatori devoluto nella procedura, è possibile dare un *assetto strategico alla Composizione della Crisi più flessibile*, e prevedere forme differenziate di soddisfazione ai creditori, anche in deroga alla «par condicio creditorum» e alle cause legittime di prelazione, proprio in quanto **UTILITA'** di terzi sovventori (e non del debitore) e quindi svincolata dalle previsioni degli artt. 2740 e 2741 c.c.





❖ **DEFINIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO:**  
(Legge 3/2012)

#crisi

«per «sovraindebitamento» (*si intende, n.d.r.*):

la situazione di perdurante squilibrio  
tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte,  
che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la  
definitiva incapacità di adempierle regolarmente;»



**Ottica oggettiva:** sovraindebitamento come manifestazione e fenomeno di squilibrio.



## ❖ DEFINIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO: (nel NUOVO CODICE CRISI e INSOLVENZA, D.Lgs. 14/2019)

#crisi #insolvenza

«per «sovraindebitamento» (*si intende, n.d.r.*):

Lo stato di **crisi** o di **insolvenza** del *consumatore*, del *professionista*, dell'*imprenditore minore*, dell'*imprenditore agricolo*, delle *start-up innovative* (...) e di **ogni altro debitore** non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di **crisi** o **insolvenza**;»

**Ottica oggettiva:** sovraindebitamento come manifestazione e fenomeno di crisi e insolvenza (meglio delineate), ed anche

**Ottica soggettiva:** sovraindebitamento che coinvolge: il *consumatore*, il *professionista*, l'*imprenditore minore*, l'*imprenditore agricolo*, le *start-up innovative* (...) ed **ogni altro debitore** non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.





## ❖ VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

(art 7 co. 1 Legge 3/2012)

- 1) Esistenza dello Stato di sovraindebitamento;
- 2) Ausilio degli Organismi Composizione Crisi competenti per territorio (OCC);
- 3) Possibilità di allestire un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un PIANO che:
  - a) assicuri regolare pagamento di TUTTI i crediti impignorabili ex art. 545 cpc;
  - b) preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche in classi;
  - c) Indichi eventuali garanzie (proprie o di terzi);
  - d) Può prevedere anche falcidia su crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, solo se l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio non ne assicuri un superiore pagamento, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato (fattispecie di convenienza da attestare da OCC).







## ❖ IMPEDIMENTI ALLA «AMMISSIBILITA'» DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

(Art 7 co. 2 e 2/bis)

«La proposta **non e' ammissibile** quando il debitore, anche consumatore:

- a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 (*impugnazione e risoluzione dell'accordo, n.d.r.*) e 14-bis;
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione»



❖ IMPEDIMENTI ALLA «ACCOGLIBILITA'» DELLA PROPOSTA DI ACCORDO  
(Art 10 co. 1) «Not To Go» (1di2)

«Il Giudice, **se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7,8 e 9**, fissa immediatamente con decreto l'udienza....»

❑ Art 7: Presupposti di ammissibilità; Art 8: Contenuto dell'accordo; Art 9: Deposito della proposta

**rilevato** che, secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge 27.01.2012 n. 3, la fissazione dell'udienza per l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi presuppone il preliminare positivo vaglio della sussistenza e rispondenza, della relativa proposta, ai requisiti prescritti dagli artt. 7, 8 e 9 del detto testo normativo;

**ritenuto**, pertanto, che in ragione degli evidenziati profili, non debba procedersi alla fissazione dell'udienza ex art. 10 legge n. 3/2012 e che la proposta di accordo compendiata nel ricorso vada rigettata perché non accoglibile;

**P.Q.M.**

letti gli artt. 7, 8 9 e 10 legge 27.01.2012 n. 3, **rigetta** la proposta di accordo proposta con ricorso depositato il 7.02.2017;

manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 2.03.2017

Il g.d.





## ❖ IMPEDIMENTI ALLA «ACCOGLIBILITA'» della PROPOSTA DI ACCORDO (Art 11 co.2 ) «Not To Go» (2di2)

«Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i **creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti**»



Direzione Provinciale I di Roma

Staff del Direttore

### 4. CONSIDERAZIONI DELL'UFFICIO

Dall'esame della situazione debitoria si può evincere il mancato pagamento di debiti per anni d'imposta dal 2000 al 2014, in considerazione di una serie di elementi tra cui la non condivisione delle valutazioni espresse dai Gestori della Crisi in relazione all'impossibilità per l'Erario di monetizzare le iscrizioni ipotecarie eseguite dall'Agente della Riscossione e l'esclusione dal piano di accordo dell'immobile adibito ad abitazione principale, la Scrivente, in relazione ai debiti iscritti e non iscritti a ruolo, comunica con la presente ai sensi dell'art. 11 comma 1 e 2 L. n. 3 del 2012 la propria **dichiarazione di dissenso alla proposta.**



...un  
altro...

“firmato digitalmente”

IL DIRETTORE PROVINCIALE





... dopo lungo percorso e tanta fatica è arrivata l'OMOLOGAZIONE dell'ACCORDO ...


Accoglimento n. cronol. [redacted]/2018 del 13/06/2018  
RG n. [redacted]/2017

Accoglimento n. cronol. [redacted]2018 del 13/06/2018  
RG n. [redacted]/2017

❖ Il Tribunale di Roma Sez. Fall.re ha omologato l'accordo con i creditori in data 13GIU2018

(1 di 2)

I



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE CIVILE XIV - FALLIMENTARE**

n. [redacted]/2017 v.g.

Il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Civile XIV - Fallimentare in persona del giudice Dott. [redacted] nel procedimento per omologazione di accordo di composizione di crisi da sovraindebitamento, promosso da [redacted] nato a [redacted] (CF: [redacted], residente in [redacted], iscritto al numero di ruolo [redacted]/2016 v.g., ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**Premesso**

a)- che, con ricorso depositato in data 21.4.2017, [redacted] formulava proposta di accordo di composizione di crisi da sovraindebitamento, a norma degli artt. 9 e ss. l. n. 3/2012;

b)- che, a seguito di successive modifiche di quella originaria, con la definitiva proposta migliorativa, come comunicata all'Organo di Composizione della Crisi in data 17.1.2018 ed in data 30.1.2018 integrata, con riferimento alla posizione della creditrice **Agenzia delle Entrate**, a fronte dell'esposizione debitoria complessiva pari a € 1.573.602,23, comprensiva del compenso dell'Organo di Composizione della Crisi (€ 15.000,00) e da ridursi per intervenuta rottamazione di cartelle esattoriali (debito originario certificato dall'Agenzia delle Entrate = 1.348.002,84; totale da pagare per definizione agevolata = € 749.520,22 – v. attestazione, p. 23), veniva offerta ai creditori, nel termine di 60 mesi, la complessiva somma di € 838.530,94, quale proveniente da i)- quote disponibili del reddito pensionistico, ii)- reddito derivante dall'esercizio della professione di ingegnere, iii)- vendita di immobili di proprietà, come meglio descritta nella proposta, iv)- finanziamento di terzi in ragione di € 187.000,00, con integrale soddisfazione dei creditori medesimi, ad eccezione dell'Inarcassa alla quale veniva proposta soddisfazione parziale in ragione del 12,25% del relativo credito totale;

e)- che il piano veniva attestato dall'Organismo di Composizione della Crisi, in persona dei professionisti designati Dott. Gian Marco Boccanera e Dott.ssa Lorella Giustini, con relazioni in data 20.4.2017, 31.1.2018 e 28.3.2018;

d)- che la descritta proposta veniva approvata da tutti i creditori, con consenso unanime, quale espresso a norma dell'art. 11 l co l. n. 3/2012, e che non venivano sollevate contestazioni di sorta (v. relazione O.C.C. in data 27.3.2018);

**Ritenuto**

che sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per l'omologazione del descritto accordo di composizione di crisi da sovraindebitamento, poiché, dai documenti prodotti e dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi, come elaborata in termini di completezza, coerenza e attendibilità, emerge che l'accordo stesso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, e 9 l. n. 3/2012 ed è, in concreto, effettivamente attuabile ed idoneo ad assicurare le posizioni creditorie di cui all'art. 12, II co, cit.:


**P.Q.M.**

Visti già artt. 9 e ss. l. n. 3/2012,

- omologa l'accordo di composizione di crisi da sovraindebitamento proposto da [redacted]
- dispone che il presente decreto sia pubblicato, a cura dell'Organo di Composizione della Crisi e a spese della proponente, sul Portale Telematico del Tribunale di Roma;
- manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 10 giugno 2018

Il Giudice - Dott. [redacted]

  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Deposito in Cancelleria  
13 GIU 2018  
Il Funzionario di Cancelleria  
Dott.ssa PATRIZIA FORTE





## OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO

❖ Il Tribunale  
di Roma Sez.  
Fall.re ha  
omologato  
l'accordo  
con i creditori  
in data  
13GIU2018

(2di2)

Il provvedimento di Omologazione dell'accordo con i creditori va **pubblicato** secondo le prescrizioni rese dal Giudice Delegato, nella specie, è stata richiesta la pubblicazione sul Portale telematico WEB del Tribunale di Roma, tramite gli appositi Uffici giudiziari.

Chiaramente tale omologa va portata a conoscenza di tutti i creditori mediante **PEC**.







## ❖ COSA E' CONCORDABILE CON I CREDITORI (Art 8)

il contenuto dell'accordo

La proposta di accordo (.....) prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti **attraverso qualsiasi forma**, anche mediante cessione dei crediti futuri.

Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo (.....), la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità'.

Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.(.....)



## ❖ E TRA UN ANNO E POCO PIU'? (1di3) (Codice Crisi e Insolvenza – artt. da 74 a 83 «Il Concordato Minore»)



- ✓ La domanda di Concordato Minore è formulata tramite un **OCC** sul territorio, con allegata la relazione particolareggiata dei Gestori della Crisi;
- ✓ Tra gli altri documenti, già previsti dalla Legge 3/2012, va inserito anche il **«Quoziente Familiare»**, ovvero le Entrate proprie e della Famiglia;
- ✓ OCC entro 7 gg. dalla nomina deve comunicare la notizia a: Agenzia Riscossione, Uffici Fiscali e Enti Locali, i quali entro 15 gg devono comunicare debito tributario accertato ed *eventuali accertamenti pendenti*;
- ✓ Il Giudice se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto, dispone la pubblicità e trascrizione dello stesso, nonché la comunicazione a cura OCC a tutti i creditori, con termine di 30 gg per il loro pronunciamento: *su istanza del debitore* accorda la protezione dai creditori.



## ❖ E TRA UN ANNO E POCO PIU'? (2di3)

(Codice Crisi e Insolvenza – artt. da 74 a 83 «Il Concordato Minore»)

- ✓ Rimane il **SILENZIO-ASSENSO** nel voto dei creditori;
- ✓ La percentuale di approvazione dell'accordo diventa «la **MAGGIORANZA** dei crediti ammessi al voto (anziché il 60%);
- ✓ Con sentenza di OMOLOGAZIONE il Giudice dichiara chiusa la procedura;
- ✓ Il Giudice **omologa anche in mancanza** di adesione da parte del creditore ERARIO, quando il corrispondente voto è determinante per il raggiungimento della maggioranza, ed ANCHE, sulla base di relazione OCC, quando emerge convenienza della proposta di accordo rispetto alla alternativa liquidatoria, ai fini del soddisfacimento dell' Amm.ne Finanziaria;
- ✓ Ora entrano in gioco anche le figure dei coobbligati del debitore, fideiussori e obbligati in via di regresso, che possono uscire dal «girone dantesco» dei debitori vita natural durante (art 79 co.5 C.C.I.I. «salvo che sia diversamente previsto).





## ❖ E TRA UN ANNO E POCO PIU'? (3di3) (Codice Crisi e Insolvenza – artt. da 74 a 83 «Il Concordato Minore»



- ✓ ESECUZIONE del concordato minore:  
**OCC** «vigila sull'esatto adempimento del C.M., risolve le eventuali difficoltà e, *se necessario*, le sottopone al Giudice»
- ✓ **OCC** è tenuto a segnalare al Giudice OGNI fatto rilevante ai fini d/ revoca;
- ✓ **DEBITORE** deve compiere ogni atto necessario a eseguire il piano omologato;
- ✓ **OCC** ha diritto al compenso, previa autorizzazione dal Giudice al pagamento e tenuto conto di quanto eventualmente pattuito col debitore, **SOLO SE**:
  - I. Terminata esecuzione del piano e approvato rendiconto dei Gestori d/Crisi;
  - I. Nella liquidazione del compenso dei Gestori, il Giudice valuta la diligenza OCC, e -se non approva il rendiconto- può escludere il diritto al compenso.





## ❖ EQUILIBRI & CRISI da comporre

(Codice Crisi e Insolvenza –

Artt. da 65 a 67 «Procedure Composiz.Crisi Sovraindebit»

Artt. da 67 a 73 «Ristrutturazione Debiti consumatore»

Artt. da 74 a 83 «Il Concordato Minore»

Artt. da 268 a 277 «Liq.ne controllata del Sovraindebitato»

Art. 283 «Debitore incapiente».



#aspettative

#affidamento funzioni pubbliche

#reciprocità

#giusto compenso







# Grazie per l'attenzione



**Dott. Gian Marco Boccanera**

**[info@studioboccanera.com](mailto:info@studioboccanera.com)**



**[@gmboccanera](https://twitter.com/gmboccanera)**

